



***“Contributo in favore delle partorienti delle Isole Minori della Regione Siciliana”***  
L.R. n. 24 del 5 dicembre 2016, art. 13 e successiva L.R. n.9 del 15/aprile 2021 art. 40  
**Integrazione e modifica**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge n. 833/78 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. n. 229/93 e s.m.i.;

**VISTA** la l.r. n. 19 del 16 dicembre 2008;

**VISTA** la l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e s.m.i., recante “*Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale*”;

**VISTA** la l.r. n. 10 del 15 maggio 2000;

**VISTO** l’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, recante “*Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e della appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo*” nonché quanto previsto nella linea di azione 1, recante “*Misure di politica sanitaria di accreditamento*”;

**VISTO** il D.A. n. 2536 del 2 dicembre 2011, recante “*Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita*” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il D.A. n. 1321 del 17 luglio 2018, recante “*Rinnovo del Comitato Percorso Nascita regionale e dei Comitati Percorso Nascita Aziendali - Revisione del D.A. n. 1015 del 16/06/2015*” e successive integrazioni;

**VISTO** il D.A. n. 1469 del 10 agosto 2018, recante “*Istituzione del Tavolo tecnico permanente per le problematiche sanitarie delle Isole minori della Regione Siciliana*”;

**VISTO** il D.A. n. 22 dell’11 gennaio 2019, pubblicato in G.U.R.S. dell’8 febbraio 2019, recante “*Adeguamento della Rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 70*”;

**VISTA** la l.r. n. 24 del 5 dicembre 2016, e in particolare l’art. 13, che al comma 1 dispone che “*la Regione riconosce e valorizza i diritti delle partorienti e assicura parità di condizioni alle gestanti residenti nelle isole minori del territorio della Regione che, per mancanza di un punto nascita nella propria isola o in altra del relativo arcipelago, partoriscono in Sicilia*”, per l’effetto prevedendo che alle donne residenti nelle Isole Minori siciliane, che partoriscono in un punto nascita della Regione, spetta l’erogazione di un contributo nel limite massimo di i Euro 3.000 (tremila/00);

**VISTO** in particolare, il comma 3 del sopra richiamato art. 13 l.r. n. 24 del 5 dicembre 2016, che prevede che “*con decreto dell’Assessore regionale per la Salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure per l’erogazione del contributo*”;

**VISTO** il D.A. n. 877 del 27 aprile 2017, recante “*Modalità e procedure per l’erogazione del contributo alle partorienti delle Isole Minori della Regione Siciliana ai sensi del comma 3 della Legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2016*”, e relativi allegati, con i quali è stata approvata la disciplina di erogazione del suddetto contributo e la modulistica da mettere a disposizione delle interessate;

**VISTO** il D.A. n. 755/2020 del 01/09/2020 con cui si è provveduto ad aggiornare i contenuti del precedente D.A. n. 877/2017, alla luce dell’entrata in vigore della disposizione regionale di rifinanziamento del contributo per gli anni 2020 e 2021, giusto allegato documento “*Modalità e procedure per l’erogazione del contributo in attuazione dell’art. 13 l.R. n. 24 del 05 dicembre 2016 e dell’art. 25, co.11 l.r. n. 9 del 12 maggio 2020*”;

**VISTO** l’art. 40, della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021, “*Rideterminazione contributo per le partorienti residenti nelle isole minori*”, con cui è stato aumentato, a decorrere dall’esercizio 2021, il contributo che, pertanto da € 3.000 è stato aumentato ad € 5.000,00;

**CONSIDERATO** che la Regione Siciliana, con le disposizioni di all’art. 13 L.R. 24/2016, ha inteso mitigare, con un contributo economico omnicomprensivo, il disagio derivante dalle condizioni di insularità e delle difficoltà dei trasporti via mare, volto ad assicurare parità di condizioni alle gestanti che partoriscono in un altro punto nascita del SSR della Regione Siciliana;

**CONSIDERATO** che il contributo è riconosciuto nell’importo, nel limite massimo, di € 5.000, come stabilito dall’art. 40 L.R. 9/2021, in ragione delle disponibilità degli stanziamenti previsti annualmente sul pertinente capitolo di spesa 413741 del Bilancio della Regione Siciliana;

**CONSIDERATO** che il contributo alle partorienti, per ogni beneficiaria avente diritto, è da intendersi a titolo di ristoro delle spese sostenute ed è riconosciuto in via forfettaria, non soggetto a rendicontazione;

**RITENUTO** di provvedere ai criteri di riconoscimento del “contributo alle partorienti” delle isole minori, ad integrazione e modifica di quanto in precedenza previsto con i decreti attuativi D.A. n. 877/2017 e D.A. n. 755/2020 ;

**RITENUTO** di aggiornare i requisiti e le modalità di accesso al contributo, previsto all’art. 13 L.R. 24/2016, per le partorienti, che dall’anno 2025, devono essere in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:

- a) Residenza in un Comune delle Isole Minori della Regione Siciliana da almeno 12 (dodici) mesi antecedenti la data del parto, purché nell’Isola o nell’arcipelago di cui la stessa fa parte manchi, anche temporaneamente, un punto nascita. Nei casi di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno, ovvero nel caso di feto partorito senza segni di vita, evento ove accada prima del compimento dei dodici mesi di residenza presso l’isola è riconosciuto in questo caso, comunque, il requisito del possesso della residenza;
- b) Non essere domiciliata in un altro Comune della Sicilia al momento dell’evento e della istanza di accesso al contributo;
- c) Avere partorito in un punto nascita del SSR pubblico o privato accreditato, anche nell’ipotesi feto partorito senza segni di vita o deceduto dopo un breve lasso temporale. Il requisito ricorre anche nel caso di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione presso un struttura del Servizio Sanitario Regionale,

pubblica o privata accreditata della Regione Sicilia (al di fuori del comune di residenza);

- d) Le aventi diritto in possesso dei requisiti sopra indicati possono richiedere al Comune di residenza la concessione del contributo, il quale provvederà ad istruire le istanze e ad esitarle al fine del riconoscimento alle beneficiarie aventi diritto;
- Le istanze devono essere presentate entro sessanta (60) giorni, dalla data dell'evento di cui al punto c), mediante istanza in forma di autocertificazione ex D.P.R. 25 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, secondo la modulistica che verrà messa a disposizione dal Comune di residenza, da inoltrare a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna diretta presso gli Uffici del Comune di residenza;
- I Comuni di residenza delle Isole Minori di riferimento, dopo avere acquisito le istanze e successivamente agli esiti positivi dell'istruttoria, posta a carico delle medesime Amministrazioni Comunali, potranno, con proprie risorse finanziarie, provvedere all'erogazione di un acconto nella misura massima del 40% di € 5.000 per ciascuna beneficiaria avente diritto;
- A conclusione dell'anno di riferimento dei parti e degli eventi di cui al punto c), trascorsi 60 (sessanta) giorni, i Comuni procederanno ad inoltrare, all'Assessorato Regionale Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica – Servizio 6 Emergenza Urgenza Sanitaria, Isole Minori – Aree Disagiate, le richieste di rimborso corredate delle comunicazioni dei dati indicati negli appositi “elenchi delle partorienti beneficiarie del contributo”, di cui all'allegato al presente decreto;
- e) Il Competente Servizio 6, acquisiti tutti gli elenchi, da parte dei Comuni delle Isole di riferimento, completi di tutte le informazioni necessarie, provvederà al riparto per il trasferimento ai Comuni delle somme da erogare, in ragione del numero delle partorienti beneficiarie aventi diritto, tenuto conto delle somme disponibili sullo stanziamento del pertinente capitolo di spesa 413741 del Bilancio della Regione Siciliana, nel rispetto delle norme di Contabilità pubblica.

Per quanto prima

## **DECRETA**

### **ART. 1) Finalità del contributo, oggetto e misura**

La Regione Siciliana sostiene i cittadini e le famiglie residenti nelle Isole Minori e, a tale scopo, ha inteso mitigare con un contributo economico il disagio delle partorienti residenti nelle isole minori della Sicilia, derivante dalle condizioni di insularità e dalle difficoltà dei trasporti via mare, assicurando parità di condizioni alle gestanti che partoriscono in un altro punto nascita del Servizio Sanitario regionale (pubblico o privato accreditato) della Regione Sicilia per mancanza, anche temporanea, del punto nascita nella propria isola o arcipelago. Il contributo economico è erogato a favore delle aventi diritto a titolo di mitigazione del disagio economico derivante dal ricorrere delle condizioni di cui all'art. 13 l.r. n. 24 del 5 dicembre 2016. La misura del contributo è determinata, ai sensi dell'art. 40 L.R. 9 del 15/04/2021, nel limite massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna partoriente, nell'ambito delle risorse disponibili sullo stanziamento del capitolo 413741 del Bilancio della Regione Siciliana.

### **ART. 2) Requisiti e modalità di accesso**

Possono accedere al contributo, di cui al precedente ART. 1), le partorienti in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:

- a) Residenza in un Comune delle Isole Minori della Regione Siciliana da almeno 12 (dodici) mesi antecedenti la data del parto, purché nell'Isola o nell'arcipelago di cui la stessa fa parte manchi, anche temporaneamente, un punto nascita. Nei casi di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno, ovvero nel caso di feto partorito senza segni di vita, evento ove accada prima del compimento dei dodici mesi di residenza presso l'isola è riconosciuto in questo caso, comunque, il requisito del possesso della residenza;
  - b) Non essere domiciliata in un altro Comune della Sicilia al momento dell'evento e della istanza di accesso al contributo;
  - c) Avere partorito in un punto nascita del SSR pubblico o privato accreditato, anche nell'ipotesi feto partorito senza segni di vita o deceduto dopo un breve lasso temporale. Il requisito ricorre anche nel caso di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione presso un struttura del Servizio Sanitario Regionale, pubblica o privata accreditata della Regione Sicilia (al di fuori del comune di residenza);
  - d) Le aventi diritto in possesso dei requisiti sopra indicati possono richiedere al Comune di residenza la concessione del contributo, il quale provvederà ad istruire le istanze e al fine del riconoscimento alle beneficiarie aventi diritto;
- Le istanze devono essere presentate entro sessanta (60) giorni, dalla data dell'evento di cui al punto c), mediante istanza in forma di autocertificazione ex D.P.R. 25 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, secondo la modulistica che verrà messa a disposizione dal Comune di residenza, da inoltrare a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna diretta presso gli Uffici del Comune di residenza;
  - I Comuni di residenza delle Isole Minori di riferimento, dopo avere acquisito le istanze e successivamente agli esiti positivi dell'istruttoria, posta a carico delle medesime Amministrazioni Comunali, potranno, con proprie risorse finanziarie, provvedere all'erogazione di un acconto nella misura massima del 40% di € 5.000 per ciascuna beneficiaria avente diritto;
  - A conclusione dell'anno di riferimento dei parti e degli eventi di cui al punto c), trascorsi 60 (sessanta) giorni, i Comuni procederanno ad inoltrare, all'Assessorato Regionale Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica – Servizio 6 Emergenza Urgenza Sanitaria, Isole Minori – Aree Disagiate, le richieste di rimborso corredate delle comunicazioni dei dati indicati negli appositi “elenchi delle partorienti beneficiarie del contributo”, di cui all'allegato al presente decreto.

### **ART. 3) Procedure di erogazione**

Il Competente Servizio 6 del Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale della Salute, acquisiti tutti gli elenchi, da parte dei Comuni delle Isole di riferimento, completi di tutte le informazioni necessarie, provvederà al riparto per il trasferimento ai Comuni delle somme, da erogare in ragione del numero delle partorienti beneficiarie aventi diritto, tenuto conto delle somme disponibili sullo stanziamento del pertinente capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana, (Missione 13 - Programma 7 - Capitolo 413741 - *Contributo alle partorienti residenti nelle isole minori del territorio della Regione Siciliana*), codice SIOPE 1.04.01.02.003, nel rispetto delle norme di Contabilità pubblica.

#### **ART. 4) Disposizioni finali**

L'elenco delle beneficiarie del contributo di cui all'art. 13 l.r. n. 24/2016 e successivo art 40 L.R. n.9/2021, sarà pubblicato annualmente sul sito istituzionale dei Comuni delle Isole Minori, al fine dell'assolvimento delle norme sulla trasparenza della P.A., a cura dei medesimi Comuni delle Isole Minori che erogano il contributo alle beneficiarie.

I Comuni delle Isole Minori sono responsabili della verifica della veridicità dell'istanza prodotta. I Distretti Sanitari competenti per i territori delle Isole Minori procederanno a divulgare le presenti procedure, rendendo disponibili per le beneficiarie i relativi moduli di richiesta.

Il presente decreto revoca e sostituisce i precedenti e per tutto quanto non espressamente disposto si fa riferimento art. 13 l.r. n. 24/2016, come modificato con successivo art. 40 L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 ed, in generale, alle norme che disciplinano il Sistema Sanitario Regionale della Regione Siciliana.

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on line* e pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

Palermo, 18/11/2025

L'ASSESSORE  
F.to \* Dott.ssa Daniela Faraoni

Il Dirigente Generale  
F.to \* Dott. Salvatore Iacolino

Il Dirigente del Servizio  
F.to \* Dott.ssa Rosalia Murè

Il Funzionario Direttivo  
F.to \* Dott.ssa Arianna Cusmà

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs. 39/1993